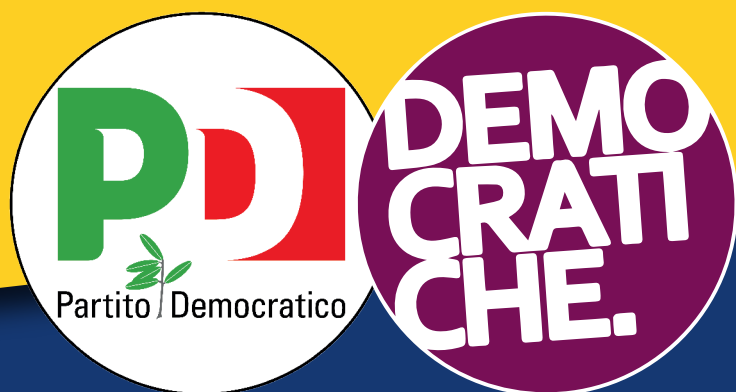




PROPOSTA DI LEGGE **FONDO NAZIONALE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE**



Relazione illustrativa

L'insufficiente presenza di donne nell'imprenditoria è una questione di grande attualità a livello globale. L'OCSE, in collaborazione con la Commissione Europea, ed altre istituzioni economiche dedicano al tema rapporti e studi che pongono in rilievo il potenziale di sviluppo dell'economia che rappresenterebbe il pieno coinvolgimento delle donne nell'attività di impresa. Ad esempio è stato stimato che la chiusura del gap di genere nell'imprenditoria a livello globale aumenterebbe fino al 2% il prodotto lordo interno del pianeta.

Sul punto la situazione italiana segnala ancora il perdurare di ritardi. Le imprese a guida femminile sono solo il 21,93% del totale di quelle iscritte nel Registro delle Camere di Commercio. In termini di addetti il peso dell'imprenditoria femminile si abbassa ulteriormente fino al diciotto per cento circa del totale degli addetti delle imprese italiane. Ancora inferiore risulta il dato relativo alle startup innovative a prevalenza femminile (13,5% del totale) a dimostrazione che le donne, a causa di un intreccio di difficoltà dovute a diversi fattori sia culturali che sistemici del nostro Paese, quali ad esempio ambiti di studio e carenza di servizi di sostegno al lavoro di cura, non sono ancora sufficientemente orientate a sfruttare le opportunità offerte dalla trasformazione digitale in corso. Circa due terzi delle imprese femminili Italiane operano tutt'ora in una manciata di settori che Unioncamere ha definito a bassa innovazione e ad alta femminilizzazione - agricoltura, silvicoltura e pesca, commercio, alloggio, ristorazione e servizi turistici, sanità e assistenza sociale, istruzione, cultura e intrattenimento, servizi alla persona.

La questione della scarsa partecipazione delle donne alla vita di impresa nell'economia risale nel tempo. Le prime legislazioni in materia sono degli anni Settanta del secolo scorso. A livello nazionale dopo una lunga discussione venne adottata la legge n. 215 del 1992, che per anni fornì un quadro di intervento importante, anche grazie all'azione dei Comitati per l'imprenditoria femminile promossi da Unioncamere. La legislazione – che ebbe un importante successo nei suoi primi anni – fu progressivamente sostituita da criteri di premialità inseriti nelle singole legislazioni.

Gli anni più recenti hanno tuttavia posto la questione femminile

nell'impresa sotto diversa angolatura. In particolare l'innovazione tecnologica ha creato ulteriori differenziazioni sul punto. I dati – a livello nazionale ed internazionale – segnalano che sono ancora troppo poche le donne che scelgono di creare un'impresa, di avviare una startup, di intraprendere studi scientifici. Ciò richiama, sul versante delle imprese, uno dei nodi che pregiudicano la crescita dell'occupazione femminile nel suo complesso, vale a dire l'esigua presenza delle donne in quelle discipline e professionalità tecniche, scientifiche ingegneristiche e matematiche - STEM secondo l'acronimo inglese – destinate ad espandersi notevolmente nei prossimi anni. A questo proposito, il divario con altre realtà post-industriali è significativo: le lavoratrici impiegate in attività che richiedono competenze tecnico-scientifiche superano di poco il 16 per cento in Italia contro il 25 per cento dell'Europa a 28, nonostante le donne siano mediamente più istruite degli uomini sia nel nostro paese, sia altrove.

È anche per questo che si spiega l'attenzione al tema da parte dell'Unione Europea e di singoli Stati che negli ultimi anni hanno avanzato proposte e programmi su questo tema. Esempi in questo senso sono i programmi svedese e tedesco per portare le donne imprenditrici nelle scuole, quelli irlandesi per promuovere le startup a vocazione femminile e per celebrare la Giornata Nazionale dell'Imprenditoria femminile, la creazione di un network di *business angels* in Francia per facilitare lo sviluppo di startup innovative al femminile, i progetti pilota lanciati in Finlandia per far crescere l'imprenditoria femminile in settori tecnologici o fortemente maschili come i trasporti. E, ancora, guardando oltre i confini europei, esperienze come quella canadese suggeriscono di dedicare fondi al finanziamento di startup tecnologicamente avanzate in questa materia.

Questa rinnovata attenzione all'imprenditoria femminile, soprattutto con riferimento ai settori tecnologici e green ad alta potenzialità di crescita, non si spiega soltanto con l'importanza di superare vecchie e nuove arretratezze dell'impresa femminile, ma anche con l'emergere di nuove potenzialità fra le giovani. Al di sotto della fascia dei trentacinque anni, le imprese rette da donne si aggiudicano una quota nettamente superiore alla media complessiva (il 29 per cento) e si stanno inserendo in alcuni settori tipicamente maschili, dalle attività finanziarie e assicurative a quelle professionali, scientifiche e tecniche. Particolarmente incoraggiante è la

crescita di start-up al femminile che, pur rimanendo decisamente minoritarie nel panorama italiano, hanno registrato tassi di crescita importanti in anni recenti, con un balzo da 17 imprese nel 2013 a 1217 imprese nel 2018 e una spiccata predilezione in attività di informazione e comunicazione.

I cambiamenti intervenuti nel periodo pre-Covid rappresentano dunque un segnale importante che va colto, ma rimangono molto limitati sia sul piano quantitativo, sia rispetto alla diversificazione tecnico-scientifica. Inutile dire che l'emergenza Covid, con l'esplosione delle necessità di cura familiari e le forti ripercussioni che le normative anti Covid hanno in particolar modo sui settori a maggior presenza femminile, quali ristorazione, turismo, commercio, artigianato di servizio, ha frenato o rovesciato i segnali di crescita e rinnovamento in atto, con un impatto più che proporzionale sulla componente femminile: nel secondo trimestre 2020 le imprese a guida femminile hanno registrato un calo di iscrizioni superiore al quaranta per cento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, peggio di quanto abbia fatto la componente maschile.

È questo lo scenario in cui si inserisce la presente proposta di legge con l'obiettivo di aggiornare la precedente esperienza legislativa ed amministrativa all'attuale contesto e collocare la questione dell'imprenditoria femminile nella prospettiva del *Next Generation EU*. L'obiettivo prioritario è affrontare – e aggiornare – un tema che mantiene tutta la sua rilevanza e definire un insieme di strumenti capaci di intervenire su profili quali la nascita di imprese, l'assistenza all'attività imprenditoriale, uno specifico supporto alle *startup* ad elevato contenuto tecnologico, una diffusione alle azioni condotte a livello regionale.

Il provvedimento si compone di nove articoli:

L'*articolo 1* delinea i *Principi generali* e chiarisce gli obiettivi dell'intervento in materia di imprenditoria femminile.

L'*articolo 2* individua le singole tipologie di iniziative finanziabili che saranno specificate negli articoli successivi.

L'*articolo 3* definisce il concetto di impresa femminile.

L'*articolo 4* istituisce il *Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile e per la diffusione dei valori di impresa* (in seguito anche "il Fondo") con l'obiettivo di promuovere e rafforzare la partecipazione femminile al sistema

produttivo del Paese. Altresì, viene definita la dotazione finanziaria del Fondo che sarà versata in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

L'*articolo 5* individua, tra i possibili utilizzi del Fondo, tre tipologie di *incentivo per la nascita ed il rafforzamento delle imprese femminili* sotto la forma di contributo a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero da affiancare a percorsi di assistenza tecnico-gestionale e *mentoring*.

L'*articolo 6* prevede il coinvolgimento del Fondo Nazionale per l'Innovazione nella gestione di una specifica facility dedicata alle startup innovative.

L'*articolo 7* individua ulteriori possibili utilizzi delle risorse del Fondo nel sostegno a programmi di *diffusione della cultura d'impresa e di formazione imprenditoriale* femminile anche in relazione ai nuovi mestieri ed alle competenze emergenti.

L'*articolo 8* istituisce il *Comitato per l'imprenditoria femminile*. Tra i suoi compiti vi sono la promozione di analisi economiche e sociologiche sul tema, l'indirizzo sui programmi e sulle iniziative sottoposte al finanziamento, la proposta per atti di carattere legislativo e amministrativo. I componenti del Comitato sono nominati dal Ministro per lo sviluppo economico e durano in carica tre anni.

L'*articolo 9* delinea gli aspetti riguardanti la *Pubblicità e Disposizioni finali* al fine di garantire adeguata e tempestiva trasparenza dei lavori, gli obblighi di relazione annuale sulle attività condotte e le successive deliberazioni necessarie all'operatività del Fondo.

Norme per lo sviluppo d'impresa femminile

Articolo 1

(Principi generali)

Ai fini di massimizzarne il contributo, quantitativo e qualitativo, allo sviluppo economico e sociale, la presente legge promuove i valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e sostiene la diffusione e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile.

Articolo 2

(Iniziative)

In particolare, le disposizioni della presente legge promuovono:

- a) interventi di carattere finanziario per sostenere gli investimenti e consolidare la struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- b) programmi ed iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale.

Nell'ambito delle attività previste dalla presente legge e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei singoli territori, sarà perseguita la massima collaborazione tra programmi statali e programmi regionali in materia, anche attraverso forme di cofinanziamento. Analogamente, massima attenzione sarà attribuita allo sviluppo di forme di collaborazione con altri organismi come il sistema camerale e i Comitati per l'Imprenditoria femminile.

Articolo 3

(Definizione di Impresa Femminile)

Ai fini della presente legge per impresa femminile si intendono:

- le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne;
- le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi.

Articolo 4

(Fondo nazionale a sostegno dell'imprenditoria femminile e per la diffusione dei valori d'impresa femminile)

Per attuare gli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 1, è istituito il Fondo a sostegno dell'impresa femminile e per la diffusione dei valori di impresa (di seguito il "Fondo").

La dotazione finanziaria del Fondo è versata in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (anche "MiSE") ed è stabilita in euro 200 (duecento) milioni.

Articolo 5

(Incentivi per la nascita ed il rafforzamento delle imprese femminili)

A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, possono essere finanziati interventi sotto forma di:

- a) incentivi per creare imprese individuali o attività libero professionali sotto forma di contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25.000 euro (venticinquemila euro), destinati a donne disoccupate di qualsiasi età;
- b) incentivi per creare imprese femminili fino a un massimo di 125.000 euro (centoventicinquemila euro) sotto la forma congiunta di contributi a fondo perduto pari al 50% dei contributi concessi e finanziamento a tasso zero pari al 50% dei contributi concessi;
- c) incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno

36 mesi sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'ottanta per cento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi.

In parallelo agli incentivi previsti dagli interventi di cui al precedente comma, sono previsti percorsi di assistenza tecnico-gestionale e supporto durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa.

Gli interventi di cui ai precedenti commi sono previsti ai sensi e nei limiti del Regolamento 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Articolo 6

(Incentivi per imprese innovative tecnologicamente avanzate)

A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 2, possono essere finanziati interventi sotto forma di partecipazione al capitale di startup innovative a guida femminile in settori ad elevata tecnologia.

A tal fine le risorse di cui al comma precedente sono attribuite al Fondo Nazionale Innovazione e investite – direttamente o indirettamente – a startup e PMI innovative nei settori che saranno individuati in linea con gli indirizzi strategici nazionali.

Articolo 7

(Azioni per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile)

A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 sono inoltre previste le seguenti azioni:

a) programmi e iniziative per la comunicazione degli obiettivi del Fondo, per far percepire il valore dell'impresa femminile nella società, e per la diffusione e formazione di una cultura imprenditoriale tra le donne;

b) programmi di orientamento e formazione verso percorsi di studio e/o professioni tipiche dell'economia digitale in cui la presenza femminile va adeguata alle indicazioni di livello comunitario e nazionale;

c) azioni di supporto a iniziative imprenditoriali femminili, anche attraverso la prestazione di specifici servizi di assistenza, accompagnamento e di networking

Articolo 8

(Comitato Impresa Donna)

Per perseguire le finalità della presente legge è istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna (anche il "Comitato").

Il Comitato:

a) promuove linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2;

b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione di genere nell'impresa;

c) formula raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e più in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;

d) contribuisce alla redazione della Relazione annuale di cui al successivo articolo 9.

I componenti del Comitato sono individuati tra esperti in materie giuridiche, economiche, tecniche, finanziarie afferenti alle tematiche della presente legge. È prevista la presenza di un componente in rappresentanza della Conferenza Stato Regioni e delle Camere di Commercio.

Il Comitato dovrà essere composto rispettando il criterio della parità di genere tra i componenti.

I componenti – definiti in un massimo di cinque – svolgono la propria attività a titolo gratuito. Essi sono nominati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico e durano in carica tre anni.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono individuati i componenti e ulteriormente definiti i compiti e gli ambiti di intervento del Comitato.

Articolo 9

(Pubblicità e disposizioni finali)

Il Ministero dello Sviluppo Economico presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere le problematiche di partecipazione della popolazione femminile alla vita economica ed imprenditoriale del Paese.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, sono individuate le modalità di gestione del Fondo e la ripartizione della dotazione finanziaria tra i diversi interventi, i soggetti beneficiari e i criteri per l'ammissibilità alle risorse del Fondo, ivi incluse le azioni di controllo e monitoraggio.

